



Ministero dell'Istruzione
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per il Turismo "Antonio
Bordonì"
Via San Carlo, 2 – 27100 Pavia Tel. 0382/22243
Codice Fiscale 80005760188 – Codice Meccanografico PVT010005
e-mail: pytd010005@istruzione.it segreteria@bordonì.edu.it
pec pytd010005@pec.istruzione.it – indirizzo internet: www.bordonì.edu.it

PROTOCOLLO DELLE MISURE PREVENTIVE ANTI-RISCHIO COVID - TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ALUNNI/E E DEL PERSONALE – GESTIONE CASI SINTOMATICI COME DA RAPPORTO ISS COVID 58/20 DEL 21/8/2020, NOMINA DEL REFERENTE COVID-19 E GESTIONE LAVORATORI E ALUNNI FRAGILI

VISTE Il Piano Scuola MIUR 20/21, linee guida per settembre, DM 39 del 26/6/20, d'ora in poi DM n. 39

VISTO il Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore Scolastico

VISTO il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7/7/20

VISTE le linee guida per la didattica integrata del MIUR, come da DM 89 del 7/8/2020

VISTO il rapporto ISS-COVID-58 Scuole del 21 agosto 2020

SENTITI il Responsabile S.P.P. e il Medico competente

il Dirigente, con la consulenza del medico competente, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in base ad aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dispone le seguenti regolamentazioni da rispettare tassativamente fino al termine dell'emergenza COVID e comunque fino a nuove disposizioni del MIUR o dell'autorità sanitaria.

1. PREMESSA

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di attività, privati e pubblici - dal D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Nella "ordinarietà", qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzia e riporta nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi "normati" dal D.Lgs 81/08 che, a sua volta, preveda l'obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l'effettuazione delle visite mediche di cui all'art. 41 del citato decreto, finalizzate all'espressione del giudizio di idoneità alla mansione.

Tale previsione non ha subito modifiche nell'attuale contesto pandemico.

Sigle adottate nella presente circolare:

DdP (Dipartimenti di Prevenzione ASL),

PLS (Pediatra di Libera Scelta)

MMG (Medico di Medicina Generale)

2. GLI SCENARI

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19.

Uno schema riassuntivo è in Allegato 1.

2.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.

L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19, individuato con specifica nomina dal Dirigente.

Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico di segreteria deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.

L'alunno viene ospitato nell'aula COVID.

Il personale addetto al primo soccorso procederà alla rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.

Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro, la mascherina chirurgica e apposita protezione per occhi e volto, fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

Si farà indossare all'alunno una mascherina in caso non sia già dotato.

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.

Fare rispettare, in assenza di mascherina, (per tutti i casi certificati che non ne consentano l'utilizzo) le seguenti indicazioni: tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito. I fazzoletti utilizzati dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.

I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).

In caso di positività il referente scolastico COVID-19 deve essere in grado di fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto almeno nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o in base alle richieste avanzate dal DdP.

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

2.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

L'alunno deve restare categoricamente a casa e i genitori devono comunicare col PLS/MMG.

I genitori devono comunicare l'assenza scolastica alla segreteria per motivi di salute.

Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

2.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.

Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio, e a contattare il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.

Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

2.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio

L'operatore deve restare a casa e informare il MMG e comunicare l'assenza agli uffici con certificato del MMG.

Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

2.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

2.6 Catena di trasmissione non nota

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

2.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

2.8 Se un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi si deve effettuare una sanificazione straordinaria della scuola

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

Chiudere, arieggiare e poi sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

2.9 Collaborare con il DdP

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;

2.10 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

2.11 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

3. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo molto importante per potere mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico. L'istituto Antonio Bordonì svolgerà le azioni di seguito riportate.

3.1 Azioni di informazione e comunicazione raccomandate prima dell'inizio dell'anno scolastico

- Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico a ridosso dell'apertura dell'anno scolastico attraverso la diffusione sul sito dei documenti e delle comunicazioni nell'area specificatamente dedicata.
- Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico a ridosso dell'apertura dell'anno scolastico attraverso circolari a tutti i genitori e a tutti gli studenti
- Sensibilizzazione degli studenti attraverso attività di informazione/formazione
- Preparazione brochure, prodotte in collaborazione tra le istituzioni coinvolte scaricabili dal sito del Ministero dell'Istruzione e *linkate* dal Ministero della Salute e dall'ISS, destinate agli insegnanti, al personale ATA, alle famiglie e ai ragazzi già pubblicate sulla pagina specifica del sito di istituto
- cartellonistica affissa in ambiente di lavoro

3.2 Azioni di informazione e comunicazione raccomandate dopo l'inizio dell'anno scolastico

Aggiornamento costante delle comunicazioni sul sito

4. GESTIONE DI LAVORATORI "FRAGILI" (Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020)

In conformità circolare del 4 settembre 2020 del Ministero della Salute e del Lavoro relativa ai lavoratori fragili, ai sensi dell'art. 5 comma 3 L 300/1970 e sez. V cap. III D. Lgs. 81/2008, l'istituto garantisce ai lavoratori e alle lavoratrici in presenza di patologie con scarso compenso clinico la possibilità di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria (tramite visita a richiesta secondo l'Art. 41, comma 1, lettera b del D. Lgs 81/08): le richieste vanno presentate alla segreteria come già comunicato ai lavoratori con apposita nota.

5. GESTIONE DI ALUNNI "FRAGILI" (Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020)

Fermo restando l'obbligo per la famiglia di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, la possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni sarà concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP (Dipartimenti di Prevenzione ASL), in accordo con i PLS (Pediatra di Libera Scelta) o MMG (Medico di Medicina Generale) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19.

Il quadro riassuntivo dei comportamenti da mantenere in caso di sintomatologia riconducibile a COVID-19 (allegato 1 del Rapporto COVID 19 n. 58/2020) fa parte integrante del seguente documento.

Il Dirigente scolastico	Prof.ssa Luisa Rimini	
Il Responsabile S.P.P.	Ing. Gianluca Chiarucci	
Il Medico competente	Dott.ssa Laura Fiammetta Recchia	
Il Rappresentante L. S.	Prof. Raffaele Argentieri	

--	--	--